

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

(Whistleblowing Policy)

ai sensi del D.Lgs 24/2023

*Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Pescara*

Via dei Sabini, 102 - 65127 Pescara

Data revisione: 17/09/2026

Sommario

OBIETTIVI.....	2
NORMATIVA APPLICABILE	2
DEFINIZIONI.....	2
ADOZIONE E PUBBLICITÀ	4
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	5
VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI	5
VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA.....	5
SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	6
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	7
I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE	7
LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	8
LA SEGNALAZIONE.....	8
L'UFFICIO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.....	10
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
LA SEGNALAZIONE ESTERNA	13
PRESUPPOSTI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA.....	13
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA	13
DIVULGAZIONI PUBBLICHE	15
PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	16
DIVIETO DI RITORSIONE	16
PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	17
ESENZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	18
RINUNCE E TRANSAZIONI	18
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	19
<i>FAC SIMILE PER SEGNALAZIONI RACCOMANDATA A/R (CONTENUTO BUSTA GRANDE).....</i>	<i>22</i>
<i>FAC SIMILE PER SEGNALAZIONI RACCOMANDATA A/R (CONTENUTO BUSTA PICCOLA).....</i>	<i>24</i>
ALLEGATO 1 AL D.LGS. 24/2023	25

OBIETTIVI

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara (nel seguito, OMCeO Pescara) si impegna a promuovere una cultura associativa basata su un comportamento etico, favorendo un ambiente in cui le Persone siano incoraggiate a segnalare condotte illecite nell'ambito dei rapporti aziendali, specialmente lavorativi.

Per tali ragioni, l'OMCeO PESCARA, in attuazione della normativa vigente, ha attivato specifici canali e procedure per permettere di raccogliere le segnalazioni di comportamenti illegittimi garantendo la piena riservatezza del soggetto segnalante al fine di prevenire il rischio di potenziali atti ritorsivi nei suoi confronti

La presente Procedura Whistleblowing è pertanto finalizzata a rendere edotto il personale e i soggetti esterni che collaborano o hanno collaborato, anche occasionalmente, con l'OMCeO PESCARA sulle modalità e sulle procedure attivate per la raccolta delle segnalazioni presentate presso il canale di segnalazione aziendale (c.d. canale interno), nonché ad illustrare la possibilità di fruire del canale di segnalazione istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. canale esterno).

La presente Procedura Whistleblowing viene redatta in attuazione delle previsioni contenute del d.lgs. 24/2023 e della Delibera ANAC n. 311/2023.

La Procedura Whistleblowing è inoltre conforme alle previsioni contenute nella Guida operativa per gli enti privati in materia di whistleblowing adottata da Confindustria nel mese di ottobre 2023.

NORMATIVA APPLICABILE

Con il d.lgs. 24/2023 il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva europea 2019/1937/UE del 23 ottobre 2019, la quale concerne la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

Il d.lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si segnala che con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la prestazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni utilizzate nel d.lgs. 24/2023 (cfr. art. 2 d.lgs. n. 24/2023) che, per maggiore chiarezza espositiva, vengono riadattate ed utilizzate, previa integrazione, anche nella presente Procedura Whistleblowing.

«violazioni»

comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*) e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva 2019/1937/UE, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, ex art. 26, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra;

«informazioni sulle violazioni»

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«segnalazione» o «segnalare»

la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«segnalazione interna»

la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna dell'azienda;

«segnalazione esterna»

la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»

rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«persona segnalante»

la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«facilitatore»

una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«contesto lavorativo»

le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«persona coinvolta»

la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«ritorsione»

qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«seguito»

l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«riscontro»

comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«soggetti del settore pubblico»

le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico ex art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, anche se quotate;

«soggetti del settore privato»

soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al d.lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2, rientrano nell'ambito di applicazione d.lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

«Procedura Whistleblowing»

il presente documento che disciplina le procedure di segnalazione;

«Ufficio segnalazioni whistleblowing»

l'ufficio designato alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni nel canale interno ai sensi della presente Procedura Whistleblowing;

«segnalazione scritta»

la segnalazione trasmessa all'Ufficio segnalazioni whistleblowing per iscritto mediante busta chiusa con raccomandata A/R;

«segnalazione orale»

la segnalazione effettuata mediante contatto telefonico al numero indicato riferito all'Ufficio segnalazioni whistleblowing;

«segnalazione anonima»

la segnalazione scritta od orale priva dei dati identificativi del soggetto segnalante;

«colloquio orale»

colloquio tra il segnalante e l'Ufficio segnalazioni whistleblowing;

«verifiche preliminari»

le attività di accertamento della sussistenza della legittimazione del soggetto segnalante e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito della vigente normativa che vengono svolte preliminarmente all'istruttoria;

«ANAC»

Autorità Nazionale Anticorruzione.

ADOZIONE E PUBBLICITÀ

La presente Procedura Whistleblowing è approvata dal consiglio direttivo dell' OMCeO PESCARA, il quale si assume anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla, ove necessario.

L'OMCeO PESCARA mette a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Tali informazioni sono esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 24/2023.

L'OMCeO PESCARA pubblica, inoltre, le informazioni di cui alla presente Procedura Whistleblowing anche in una sezione dedicata nel sito Web <https://www.omceopescara.it/>

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Oggetto di segnalazione sono dunque le informazioni, ivi compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea.

Tali informazioni possono comprendere anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante ritiene ragionevolmente potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti.

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'Unione europea.

Inoltre, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. 231/2001, ove previsto.

VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA

Nella categoria delle violazioni della normativa del diritto dell'Unione europea, rientrano:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1¹ al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In estrema sintesi, si tratta di violazioni che riguardano:

- contratti e appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza del nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- protezione dei consumatori.

Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento "dinamico", in quanto vanno adeguate al variare della normativa stessa.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

¹ L'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 è riportato integralmente in calce alla presente Procedura Whistleblowing.

SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 24/2023 le segnalazioni:

- legate a un **interesse personale** del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**. Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione.
- relative a **violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali**, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione, alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc*.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura Whistleblowing ha lo scopo di regolamentare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni effettuate in riferimento ad informazioni apprese nell'ambito del contesto lavorativo.

Vi rientrano non solo i dipendenti in senso stretto, ma anche tutta una serie di figure che collaborano, anche occasionalmente, con l'OMCeO PESCARA

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALEAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, sono legittimati alla segnalazione i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati dell' OMCeO PESCARA, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'OMCeO PESCARA e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'OMCeO PESCARA;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (amministratori, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).

Si precisa che la procedura si applica ai destinatari nell'ambito del contesto lavorativo:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.

LA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione interna è quella che il soggetto effettua direttamente nei confronti dell'ente giuridico interessato all'ufficio preposto ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 24/2023.

I mezzi per effettuare la segnalazione interna sono i seguenti:

- a. **segnalazione scritta**, tramite l'invio di una raccomandata A/R in busta chiusa espressamente indirizzata all' "Ufficio segnalazioni whistleblowing" al seguente indirizzo: Via Dei Sabini, 102 – 65127 Pescara;
- b. **segnalazione orale**, tramite contatto telefonico al numero + 39 08567517.
- c. **Piattaforma on-line**, accedendo a <https://www.omceopescara.it/whistleblowing/>

Il segnalante, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di richiedere un colloquio orale con l'ufficio incaricato, previa richiesta tra trasmettersi tramite raccomandata A/R ovvero tramite colloquio telefonico.

LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Si deve inoltre trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Come si è avuto modo di vedere, le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto.

Il contenuto della segnalazione

Dalla segnalazione, in qualsiasi forma presentata, devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione. Inoltre, si richiede la descrizione del fatto e l'indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate proprio al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, Datore di lavoro), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In caso di segnalazione scritta, occorrerà allegare i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione scritta.

La segnalazione scritta viene effettuata tramite l'invio di una raccomandata A/R in busta grande² chiusa presso all' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pescara, Via dei Sabini, 102 – 65127 Pescara.

Sulla busta il segnalante deve indicare la dicitura "riservata all'Ufficio segnalazioni whistleblowing".

² Si ritiene opportuno l'utilizzo di una busta C4 (324 mm x 229 mm), ossia quella idonea a contenere un foglio A4 intero.

La busta grande dovrà contenere al suo interno una busta piccola³, a sua volta contenente un foglio con indicati i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, Datore di lavoro) e la sottoscrizione del segnalante.

La busta grande dovrà contenere, al di fuori della busta piccola, la segnalazione, preferibilmente scritta a macchina su carta semplice e senza riportare elementi identificativi del segnalante, al di fuori del nome e del cognome.

Unitamente alla segnalazione, potranno essere inseriti eventuali documenti comprovanti i fatti oggetto di segnalazione.

Tale ripartizione delle buste è finalizzata a garantire che, all'apertura della busta grande, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing abbia immediato accesso al contenuto della segnalazione e possa effettuare una verifica preliminare in riferimento alla stessa senza conoscere tutti i dati relativi all'identità del segnalante, anche al fine di valutare possibili profili di conflitto di interesse tali da rendere opportuno che la gestione della segnalazione sia eseguita da solo uno dei membri dell'Ufficio segnalazione whistleblowing.

La segnalazione orale.

La segnalazione orale viene effettuata tramite telefonata al numero di telefono + 39 375 579 4460.

Il segnalante, prima di presentarsi e prima di comunicare la segnalazione, dovrà chiedere di conferire con l'Ufficio segnalazioni whistleblowing.

L'addetto dell'Ufficio segnalazioni whistleblowing che risponderà alla chiamata è tenuto a dare avviso se la chiamata verrà o meno registrata o comunque che si provvederà a redigere un processo verbale, in forma sintetica, di quanto dichiarato al telefono dal segnalante.

Solo dopo una concisa esposizione dei fatti, effettuata una verifica preliminare in riferimento alla stessa, anche al fine di valutare possibili profili di conflitto di interesse, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing invita il segnalante a dichiarare i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, Datore di lavoro), nonché a precisare meglio le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e una descrizione dei fatti oggetto di segnalazione.

Il segnalante non deve allegare i documenti e i nominativi di eventuali testimoni, ma semplicemente precisare di essere in possesso di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e/o di essere a conoscenza di altri soggetti a conoscenza dei fatti.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing, previa adozione delle opportune cautele, si riserva di ricontattare il segnalante per fissare un colloquio orale.

Il colloquio orale.

Il segnalante, ove lo ritenga opportuno, ha la possibilità di richiedere un colloquio orale con l'Ufficio segnalazioni whistleblowing.

La richiesta di colloquio orale può pervenire, alternativamente:

- a. previa richiesta tra trasmettersi tramite raccomandata A/R nei modi indicati per la segnalazione scritta;
- b. previa richiesta tramite colloqui telefonico nei modi indicati per la segnalazione orale.

Nel caso di richiesta di colloquio orale tramite raccomandata A/R, il segnalante dovrà indicare un recapito telefonico al quale essere contattato per comunicare il luogo, la data e le modalità di esecuzione del colloquio. In tale sede verranno anche condivisi con il segnalante gli accorgimenti necessari per evitare che terzi possano venire a conoscenza del fatto che il soggetto intende effettuare una segnalazione whistleblowing.

Il colloquio si tiene di regola in una sala situata nella sede legale dell'OMCEO Pescara

Nei casi in cui, per particolari circostanze di fatto o per la posizione ricoperta dal soggetto segnalato, l'Ufficio di segnalazioni whistleblowing lo ritenga preferibile, il colloquio può essere effettuato in un luogo diverso, previamente concordato con il segnalante.

³ Si ritiene opportuno l'utilizzo di una tradizionale busta DL (220 mm x 110 mm), ossia quella idonea a contenere un foglio A4 piegato in tre parti uguali.

L'UFFICIO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing garantisce la tutela della piena riservatezza del soggetto segnalante, se del caso anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, ed effettua le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti delle segnalazioni ricevute.

L'Ufficio dispone di adeguati poteri di istruttoria, può accedere alla documentazione aziendale e ha il potere di chiedere la collaborazione delle funzioni aziendali che ritiene più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

La persona incaricata della gestione delle segnalazioni è l'Avv. _____

Il conflitto di interessi.

Nel caso in cui, al momento della segnalazione o in una fase successiva dell'istruttoria, dovessero emergere possibili profili di potenziale conflitto di interessi tra uno o più fatti e/o persone oggetto di segnalazione e uno dei due membri dell'Ufficio segnalazioni whistleblowing, di comune accordo i membri danno atto per iscritto di tali profili e concordano che la successiva fase di gestione sarà eseguita e conclusa solo da parte del membro dell'Ufficio segnalazioni whistleblowing che non presenta un potenziale rischio di conflitto di interessi.

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Appresi tutti i dati identificativi del soggetto segnalante tramite l'apertura della busta piccola ovvero a seguito di comunicazione telefonica e ricevuta la segnalazione scritta od orale, L'Ufficio segnalazioni whistleblowing:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le verifiche preliminari. Il requisito soggettivo e il requisito oggettivo.

Una volta rilasciato l'avviso di ricevimento della segnalazione, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing è chiamato a svolgere un'analisi preliminare per valutare la legittimazione del segnalante, ossia se il soggetto rientra tra coloro che, ai sensi del d.lgs. 24/2023, possono effettuare la segnalazione whistleblowing (c.d. requisito soggettivo).

Appurato il presupposto di cui sopra, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing verifica che si tratti di una segnalazione che rientra nell'ambito di applicazione della normativa citata (c.d. requisito oggettivo).

Ove l'Ufficio segnalazioni whistleblowing abbia verificato l'insussistenza del requisito soggettivo e/o del requisito oggettivo, dispone l'archiviazione della segnalazione.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing, nel riscontro alla segnalazione, comunica al segnalante l'archiviazione della segnalazione e un'esposizione sintetica dei motivi di tale archiviazione.

Ove l'Ufficio segnalazioni whistleblowing abbia accertato la sussistenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo, procede con la fase istruttoria vera e propria.

L'istruttoria.

L'istruttoria condotta dall'Ufficio segnalazioni whistleblowing è finalizzata all'accertare la fondatezza delle informazioni contenute nella segnalazione.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing conduce l'istruttoria nel rispetto dei seguenti principi:

1. adozione di misure idonee ad impedire l'identificazione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti;
2. adozione di misure idonee ad impedire che eventuali soggetti coinvolti nell'attività istruttoria mantengano la riservatezza circa l'oggetto dell'indagine e rispetto ad eventuali informazioni ricevute ai fini dell'accertamento;
3. tracciare ed archiviare tutte le attività istruttorie;
4. adottare misure per prevenire o comunque gestire eventuali conflitti di interesse;

5. bilanciare l'interesse all'accertamento con la tutela della privacy.

In caso di richiesta documentale, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing formalizzerà una richiesta di documenti ad ampio spettro, evitando dunque richieste mirate, al fine di impedire che il destinatario della richiesta documentale possa in via indiretta apprendere dati relativi al segnalante, al segnalato ovvero all'oggetto della segnalazione.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing può svolgere audizioni, tramite interviste a soggetti interni o esterni all' OMCeO PESCARA Tali colloqui saranno oggetto di registrazione ovvero a trascrizione tramite processo verbale in forma sintetica.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing può inoltre coinvolgere soggetti specializzati esterni all' OMCeO PESCARA in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.

L'istruttoria deve concludersi nel termine di 3 (tre) mesi, i quali decorrono dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, ove l'Ufficio segnalazioni whistleblowing abbia accertato l'infondatezza delle informazioni oggetto della segnalazione, procede con l'archiviazione.

L'Ufficio segnalazioni whistleblowing, nel riscontro alla segnalazione, comunica al segnalante l'archiviazione della segnalazione e un'esposizione sintetica dei motivi di tale archiviazione.

Ove l'Ufficio segnalazioni whistleblowing abbia accertato la fondatezza dell'istruttoria trasmette all'organo di vertice della società, tramite raccomandata A/R in busta chiusa, l'esito dell'istruttoria affinché OMCeO PESCARA possa provvedere con le opportune misure.

L'obbligo di riservatezza e il trattamento dei dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, le quali sono espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.

L'OMCeO PESCARA ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione, ivi comprese le archiviazioni, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla vigente normativa in materia di privacy.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Tutta la documentazione relativa a segnalazioni viene conservata esclusivamente in modalità cartacea in uno scompartimento chiuso a chiave collocato presso la sede legale dell'OMCeO PESCARA.

Le chiavi sono detenute dall'Ufficio segnalazioni whistleblowing: una copia è detenuta dal membro dell'Ufficio legale aziendale, l'altra copia è detenuta dal consulente aziendale esterno.

La segnalazione anonima.

L'OMCeO PESCARA, al fine di garantire un effettivo ed efficace contrasto agli illeciti e alla loro possibile commissione, non prenderà in considerazione le segnalazioni scritte od orali presentate in forma anonimo, attesa le conseguenti gravi difficoltà di procedere con gli adempimenti istruttori volti all'accertamento delle informazioni (quali l'impossibilità di procedere con il colloquio e/o con richieste di chiarimenti, ecc.), nonché con gli adempimenti procedurali stabiliti dal legislatore, quali la comunicazione l'avviso di ricevimento della segnalazione e il riscontro della segnalazione.

Solo in caso di segnalazioni anonime circostanziate, ossia che riportano in modo puntuale e preciso elementi atti ad identificare il segnalante e eventuali prove documentali a sostegno e all'indicazione del giustificato motivo che portano il segnalante a voler mantenere l'anonimato, l'Ufficio segnalazioni whistleblowing darà seguito alla segnalazione secondo la procedura di cui sopra, in quanto compatibile.

Non costituisce giustificato il timore di ritorsioni ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 24/2023 (e riportate nella presente Procedura Whistleblowing), attesa il sistema di protezione previsto dalla legge.

LA SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

PRESUPPOSTI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione esterna presso l'ANAC deve essere effettuata secondo le modalità indicate sul sito istituzionale www.anticorruzione.it nell'apposita sezione relativa al whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

Il canale di comunicazione esterno messo a disposizione dall'ANAC garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC darà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

L'ANAC mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni e darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Verrà svolta l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti.

L'ANAC darà riscontro alla persona segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione.

Infine, l'ANAC provvede a comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Per maggiori informazioni, si invita a prendere visione della delibera n. 311 del 12 luglio 2023 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la prestazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

La trasmissione delle informazioni alla Commissione europea.

L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- a. il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- b. il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- c. se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b.

Per consentire di comunicare le suddette informazioni, le Autorità esterne, alle quali ANAC invia le segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sono tenute a comunicare a quest'ultima – mediante la piattaforma informatica – la tipologia dei procedimenti avviati e il relativo esito.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per «divulgazione pubblica» si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante può procedere alla divulgazione pubblica solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a. ha già effettuato la segnalazione interna e/o ha effettuato la segnalazione esterna, nelle modalità previste dalla presente Procedura Whistleblowing e dal d.lgs. 24/2023, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori della sussistenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, al segnalante che effettua la divulgazione pubblica non è riconosciuta la protezione prevista dal d.lgs. 24/2023.

PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano al segnalante se sussistono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di segnalazioni whistleblowing;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 24/2023.

Le misure di protezione si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica presentate in forma anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea nel rispetto dei presupposti per la segnalazione esterna.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

DIVIETO DI RITORSIONE

Il segnalante legittimato alla segnalazione non può subire alcuna ritorsione.

Costituiscono ritorsione i seguenti comportamenti (anche solo tentati o minacciati) purché siano posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I segnalanti che ritengono di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza possono comunicare all'ANAC qualsiasi forma di ritorsione che ritengano di aver subito.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli. I segnalanti che sono stati licenziati a seguito di whistleblowing hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere qualsiasi protezione garantita dalla legge.

Le menzionate tutele si applicano al segnalante quando:

- al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente procedura;

- la segnalazione sia avvenuta in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura.
- Tali tutele si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:
- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, nell'ambito di processi e procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati in quanto ritorsivi nei confronti di personale dipendente, lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti e azionisti e gli altri soggetti indicati nella normativa⁴, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Ne consegue che l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati.

Sempre ai sensi del d.lgs. 24/2023, in caso di domanda di risarcimento del danno presentata all'autorità giudiziaria da parte dei soggetti di cui sopra, se tali persone dimostrano di aver effettuato, nel rispetto della normativa, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Il d.lgs. 24/2023 disciplina un sistema di protezione al soggetto segnalante che abbia subito ritorsioni.

La segnalazione all'ANAC.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Invalidità delle ritorsioni.

Gli atti ritorsivi sono nulli.

I dipendenti che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) o dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

⁴ Si tratta di persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare di: dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, dipendenti degli enti pubblici economici, dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, dipendenti delle società in house, dipendenti degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per maggiore completezza, si rinvia alle previsioni contenute nell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 d.lgs. 24/2023.

La protezione dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

ESENZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il d.lgs. 24/2023 prevede altresì delle ipotesi di esenzione e di limitazione di responsabilità in capo al soggetto segnalante.

Se al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione è stata effettuata nel rispetto della normativa e nella convinzione che le informazioni riportate fossero vere e ritrassero nell'ambito di applicazione della d.lgs. 24/2023, non è penalmente punibile il soggetto segnalante che abbia rivelato o divulgato sulle violazioni:

- informazioni coperte dall'obbligo di segreto (esclusi il segreto professionale forense, il segreto professionale medico e il segreto delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- informazioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- informazioni relative alla protezione dei dati personali;
- informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

In presenza dei presupposti di cui sopra, il soggetto segnalante anche da ogni ulteriore responsabilità, compresa la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa.

Il soggetto, legittimato alla segnalazione, che si acquisisca o acceda alle informazioni di cui sopra sulle violazioni è esente da ogni responsabilità, compresa la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa, salvo che il fatto di acquisizione o accesso a tali informazioni costituisca reato.

Esclusioni dall'esenzione di responsabilità.

Resta inteso che la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, compresa la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica oppure che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Al di fuori dei casi di esenzione e di limitazione di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nelle ipotesi di cui sopra, la persona segnalante è soggetta ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.500,00⁵, salvo che il segnalante sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi con la segnalazione o la denuncia.

RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto i diritti e le tutele previsti per il segnalante dal d.lgs. 24/2023 non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4 c.c.⁶

⁵ La sanzione viene irrogata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, lett. c d.lgs. 24/2023. Restano fermi gli altri eventuali profili di responsabilità.

⁶ Si tratta delle conciliazioni in sede protetta, ossia a seguito di conciliazione davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ovvero nelle ipotesi previste dagli artt. 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., ossia la conciliazione davanti al giudice del lavoro, la conciliazione in sede sindacale, la definizione della vertenza secondo i meccanismi di conciliazione ed arbitrato previsti dal CCNL o di definizione della vertenza da parte del collegio di conciliazione ed arbitrato istituito ai sensi dell'art. 412-quater c.p.c.

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il D.Lgs 24/2023 disciplina la protezione delle persone (di seguito “Segnalanti”) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In conformità con tale decreto, L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pescara ha attivato dei canali per permettere tali segnalazioni e, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito “Titolare”), intende fornire al Segnalante le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali acquisiti.

Tipologia di dati trattati

Le Segnalazioni ricevute e la eventuale documentazione allegata, compresa quella eventualmente raccolta nello svolgimento delle attività di gestione stesse, potrebbero contenere dati personali riferiti al Segnalante o a soggetti terzi,

Tali dati potrebbero essere: dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all'attività lavorativa, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'Art. 9 del GDPR (“dati sensibili”).

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assicurare la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla normativa vigente
- porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza delle Segnalazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti
- dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

La base giuridica di tali trattamenti risiede nell'adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare

Previo libero ed esplicito consenso del Segnalante (che costituisce base giuridica del trattamento), nel caso la segnalazione sia data oralmente, tramite una linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica registrato, sarà possibile la registrazione della segnalazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale

Il consenso del Segnalante è inoltre necessario per rilevare la sua identità (anche attraverso informazioni dalle quale questa possa evincersi) a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dal Titolare a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

I dati personali raccolti possono in ogni caso essere trattati per un legittimo interesse del Titolare consistente nell'accertare, esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria e/o stragiudiziale

Relativamente a dati di terzi soggetti contenuti nella segnalazione, si suppone che il segnalante sia stato espressamente autorizzato a conferirli. Questi si pone pertanto come autonomo titolare del trattamento assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge, conferendo al Titolare la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno che dovesse derivarne. Ogni responsabilità per aver fornito informazioni false, mendaci, non in buona fede o comunque diverse dalla verità è a totale carico di chi le ha fornite.

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali del segnalante sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza; saranno inoltre aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente mediante strumenti elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare del Trattamento e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Titolare, al fine di garantire un'adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad

adottare efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all'occorrenza, riesaminate ed aggiornate.

Tempo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

Destinatari dei dati

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- Soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni e dei relativi riscontri;
- il fornitore che offre la piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- consulenti legali aziendali, in qualità di Responsabili del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative alla Sua posizione contrattuale;
- autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Dati di contatto del Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara con sede in Via dei Sabini, 102 – 65017 Pescara ove è anche disponibile l'elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è APTA Servizi Professionali Srl, Via F. Brindisi, 32 – 65017 Penne (PE), email dpo@aptastl.it; PEC aptasrl@pec.it nella persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero

Diritti dell'interessato

Nei limiti della Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l'accesso ai propri dati Personali e:

- ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- ottenere l'attestazione che tali modifiche sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale;
- ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare;
- revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano.

In ogni caso, l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto _____ **dichiaro** di avere preso attentamente visione dell'informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente quanto in essa specificato e:

qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 12 c.5 D.Lgs 24/2023)

☐ **Acconsento** ☐ **Non Acconsento** al rilevamento della mia identità per l'utilizzo della segnalazione ai fini del procedimento disciplinare

per le segnalazioni effettuate oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto (art. 14 c.4 D.Lgs 24/2023):

☐ **Acconsento** ☐ **Non Acconsento** alla documentazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto della segnalazione

☐ **Acconsento** ☐ **Non Acconsento** alla documentazione della segnalazione mediante la redazione di un verbale

Per le segnalazioni effettuate tramite una linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica registrato (art. 14 c.2 D.Lgs 24/2023):

☐ **Acconsento** ☐ **Non Acconsento.** alla documentazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto della segnalazione

☐ **Acconsento** ☐ **Non Acconsento** alla documentazione della segnalazione mediante la trascrizione integrale

Luogo e Data _____

Firma leggibile

Ultima revisione 17 Settembre 2026

FAC SIMILE PER SEGNALAZIONI RACCOMANDATA A/R (CONTENUTO BUSTA GRANDE)

Spett.le
**Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Pescara**
Via Dei Sabini, 102 - 65127 Pescara

Luogo oggetto della segnalazione	
Ho già segnalato il fatto all'azienda	☐ Sì ☐ No
Ho già segnalato il fatto ad altra autorità (es. Carabinieri, Polizia, Procura della Repubblica, ANAC)	☐ Sì ☐ No
Esito della precedente segnalazione	

Tipo di violazione segnalata:

- ☐ illecito amministrativo o civile
- ☐ atto corruttivo o altro illecito penale
- ☐ violazione del D.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*)
- ☐ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al d.lgs. 24/2023
- ☐ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o in materia mercato interno
- ☐ altro: _____

Descrizione dei fatti

Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Autore/i del fatto	

Descrizione estesa di quanto successo

In che modo sei venuto a conoscenza della non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- ☐ L'ho vista accadere.
- ☐ Mi è stata riportata da un collega.
- ☐ Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda.
- ☐ L'ho scoperta casualmente da un documento/file.
- ☐ altro: _____

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- ☐ Nessuno

- ☐ Sono vittima
☐ Sono testimone
☐ altro: _____

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

1. nome _____ cognome _____ ruolo _____
altri elementi identificativi _____
2. nome _____ cognome _____ ruolo _____
altri elementi identificativi _____
3. nome _____ cognome _____ ruolo _____
altri elementi identificativi _____
4. nome _____ cognome _____ ruolo _____
altri elementi identificativi _____

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

Ne ho già parlato con:

- ☐ amici e/o parenti
☐ colleghi
☐ superiore gerarchico
☐ altro: _____

Documento da inserire all'interno della busta grande⁷ insieme ad eventuali documenti allegati

⁷ Si ritiene opportuno l'utilizzo di una busta C4 (324 mm x 229 mm), ossia quella idonea a contenere un foglio A4 intero.

FAC SIMILE PER SEGNALAZIONI RACCOMANDATA A/R (CONTENUTO BUSTA PICCOLA)

Spett.le
**Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Pescara**
Via Dei Sabini, 102 - 65127 Pescara

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Numero di matricola aziendale (se dipendente)	
Qualifica professionale presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara (se dipendente)	
Rapporto con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara (se non dipendente)	
Residenza	
Sede di servizio / rapporto	
Telefono cellulare	
E-Mail	

Luogo

Data

Firma (leggibile)

Documento da ripiegare in tre parti uguali e inserire all'interno della busta piccola⁸ chiusa e collocata all'interno della busta grande⁹

⁸ Si ritiene opportuno l'utilizzo di una tradizionale busta DL (220 mm x 110 mm), ossia quella idonea a contenere un foglio A4 piegato in tre parti uguali.

⁹ Si ritiene opportuno l'utilizzo di una busta C4 (324 mm x 229 mm), ossia quella idonea a contenere un foglio A4 intero.

ALLEGATO 1 AL D.LGS. 24/2023

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **appalti pubblici**:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VIbis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);

xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **sicurezza e conformità dei prodotti**:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **radioprotezione e sicurezza nucleare:**

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:**

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

(GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

- i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
- iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
- v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **salute pubblica:**

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

- i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

- i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
- ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
- iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
- v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
- vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
- vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
- 3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;
- 4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **protezione dei consumatori:**

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

- i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
- iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
- vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:**

- i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:**

1. servizi finanziari:

- i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
- vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
- viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
- ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
- x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
- xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 5 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **sicurezza dei trasporti:**

- i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
- iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - **tutela dell'ambiente:**

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.